

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - TRENTO - C.F. 80016510226

CONCESSIONE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE ARCIERI DEL MORONAR
CON SEDE A POVO DI TRENTO DI METRI QUADRATI 119.600 DELLA
P.F. 2033/1 C.C. POVO IN LOCALITA' MORONAR

In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n.
___ del giorno ___ _____ 2021, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA 00835990227 e codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott. Maurizio Fraizingher, nato a Levico Terme (TN) il 24.09.1963, domiciliato per la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di Sopramonte, e

- il Signor Bertotti Lorenzo nato a Sesto San Giovanni (MI) il 2 giugno 1973, residente a Povo di Trento in via Borino, 34, C.F. BRTLNZ73H02I690G, presidente e legale rappresentante dell'associazione Arcieri del Moronar, con sede sociale a Povo di Trento in via alla Madonnina, 1 - c/o Open bar, C.F. 96066030220, di seguito denominato concessionario, si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Azienda forestale concede all'associazione Arcieri del Moronar, parte del terreno identificato dalla p.f. 2033/1 in C.C. di Povo - località Moronar,

gravata da diritti di uso civico, per la superficie complessiva di metri quadrati 119.600, come evidenziato nell'allegata documentazione tecnica che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto, elusivamente per la pratica, la diffusione e la valorizzazione del tiro con l'arco.

Art. 2

La durata della concessione viene di comune accordo fissata dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al __/__/2026, data per la quale il concessionario si impegna a restituire i fondi liberi da persone e da cose, alla piena disponibilità della parte concedente. E' fatta salva la possibilità di disdetta da l'una o dall'altra parte, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.

Art. 3

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

Art. 4

Il canone di concessione per il periodo indicato all'art. n. 2 è convenuto in complessivi Euro 200,00 (Euro duecento), che il concessionario si impegna a versare in un'unica soluzione, alla firma del presente contratto. Il versamento del canone dovrà essere effettuato al Tesoriere dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte (Unicredit Banca s.p.a. – IBAN IT 03 J 02008 01820 000004562370).

Art. 5

E' fatto divieto al concessionario di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i terreni concessi in uso.

Art. 6

Il concessionario si impegna ad effettuare l'accurata pulizia dell'area tramite la rimozione dei rifiuti e di eventuali strutture provvisorie posizionate in loco. E' fatto divieto al concessionario di recintare in tutto o in parte i terreni concessi in uso.

Art. 7

Al concessionario è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi o modifiche dei terreni concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale.

In ogni caso, al termine della concessione, l'Azienda forestale avrà il diritto di pretendere il ripristino, a spese del concessionario e degli eredi legittimi o testamentari, o di ritenere le nuove opere senza riconoscere alcun compenso.

Art. 8

L'Azienda forestale si riserva di revocare la concessione in qualsiasi momento, con decorrenza immediata, in caso di cambio di destinazione d'uso dei terreni, per i motivi di cui al precedente art. 5, e per ogni altro motivo dal quale avessero da originarsi danni al patrimonio comunale e/o all'ambiente naturale.

La concessione potrà inoltre essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per

ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 10

Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalle norme del codice civile.

Art. 11

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli art.li 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa.

Art. 12

Le spese relative al presente atto sono a carico del concessionario

Art. 13

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5

– Parte 1^a - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

L'AZIENDA FORESTALE

dott. Maurizio Fraizingher

IL CONCESSIONARIO

Associazione Arcieri del Moronar

Presidente sig. Bertotti Lorenzo

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti,
di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n.

2, 3, 4, 5, 6,7,8,9 e 11

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE

IL CONCESSIONARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Associazione Arcieri del Moronar

Presidente sig. Bertotti Lorenzo
